

SUSTENIA S.R.L.

Sede: via Marzocchi 16, San Giovanni in Persiceto (BO)

Capitale sociale: Euro 34.907,00 i.v.

Numero di Codice Fiscale

e di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna: 02796261200

DETERMINAZIONE N. 10/23 DELL'AMMINISTRATORE UNICO

Oggetto: visita guidata a Rocca Isolani.

Il sottoscritto Vladimiro Longhi, in qualità di Amministratore Unico di SUSTENIA S.r.l.,

PREMESSO

- che SUSTENIA S.r.l. ha nell'oggetto dello Statuto sociale, tra l'altro, la possibilità di svolgere attività di **“promozione e valorizzazione degli aspetti agro-ambientali, paesaggistici e storico culturali del territorio”** per i Comuni soci e per esigenze organizzative, intende svolgere direttamente queste attività;
- che per conto dei Comuni soci la società gestisce il punto di promozione turistica e territoriale denominato eXtraBO;
- che nell'ambito dei servizi offerti da eXtraBO vi sono tour turistici e visite guidate nei luoghi di interesse storico-culturale e ambientale della pianura bolognese;

VALUTATO

- l'offerta pervenuta dalla ditta F.E.I. Finanziaria Emiliana Investimenti S.r.l., con sede in Corte Isolani n. 5 – 40125 Bologna, relativa a consentire a un gruppo di turisti la visita del palazzo storico di proprietà denominato “Corte Isolani” a Minerbio (BO);
- che il prezzo richiesto per il servizio è stato giudicato adeguato rispetto alle esigenze e in linea coi valori di mercato;
- che il contraente non si trova in alcuna delle cause di esclusione ai sensi dell'art. 80, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO

- Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare l'art. 32, co. 2, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità dei propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- L'art. 36, co. 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016, il quale consente, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, di procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

- L'art. 37, co 1, d.lgs. 50/2016, il quale prevede che per forniture e servizi fino a 40.000 euro, le stazioni appaltanti possono, in tema di qualificazione, procedere autonomamente;
- il "Regolamento aziendale per l'affidamento di lavori, servizi e forniture sotto le soglie comunitarie (art. 36 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.)", approvato con mia determinazione n. 73/20 del 30/12/2021;

DETERMINA

Per tutto quanto sopra esposto, che qui si intende integralmente riportato, come segue:

- 1) Di contrarre, ai sensi dell'art. 32, co. 2 e dell'art. 36, co. 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 con la ditta F.E.I. Finanziaria Emiliana Investimenti S.r.l., con sede in Corte Isolani n. 5 – 40125 Bologna - C.F. 80005650371 e P. IVA 03072660370, la visita al palazzo di proprietà denominato "Corte Isolani" a Minerbio (BO),
- 2) Di impegnare, per il servizio indicato, la somma complessiva di euro 208,00, oltre a euro 45,76 per IVA al 22%, per complessivi euro 253,76.
- 3) La visita dovrà avvenire in data odierna, 22 gennaio 2023.
- 4) Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro trenta giorni dal ricevimento di regolare fattura e solo in presenza di documentazione attestante la regolarità contributiva.

Ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i. il codice **CIG è: ZBE39A4215.**

Il fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. In costanza del suddetto obbligo, il contratto si intenderà risolto ex lege, qualora le transazioni non avvengano tramite l'utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Si dà atto che copia della presente determinazione è trasmessa al Responsabile tecnico dell'azienda per l'esecuzione e successiva pubblicazione sul sito web di SUSTENIA S.r.l., come per legge.

S. Giovanni in Persiceto, 22 gennaio 2022.

L'Amministratore Unico

F.to Vladimiro Longhi